



Comune di Roio del Sangro

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

Allegato alla delibera C.C. n. 30 del 17-11-2012

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Disposizioni generali amministrative

Art. 1

Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. È istituita nel Comune di ~~Roma~~ ~~DEL SANGRA~~ la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, da qui e nel seguito denominata TOSAP, per il sottosuolo e il soprassuolo stradale e per i distributori di carburanti ai sensi delle disposizioni di cui al CAPO II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
2. La riscossione della Tassa avviene mediante gestione diretta; la Giunta Municipale può decidere di procedere alla riscossione mediante appalto a privati nei modi che verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Municipale stessa.

Art. 2

Oggetto della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico (soprasuolo) di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D.Lgs. n. 507/19993 e successive modifiche e integrazioni, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni possono essere di due tipi: **permanenti e temporanee**:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di apposita *Concessione* e aventi comunque una durata *superiore* all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di apposita *Autorizzazione* e aventi durata *uguale o inferiore* all'anno.

Art. 4

Domanda di occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, deve inoltrare domanda, in bollo, all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, la planimetria e le esatte misure della superficie che intende occupare, la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore e a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Detto obbligo ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
2. La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dalla fotografia dell'eventuale oggetto con cui si intende occupare lo spazio o l'area richiesta, dalla ricevuta attestante il pagamento della relativa tassa e da tutti gli altri documenti che eventualmente l'Amministrazione ritenesse utile richiedere ai fini dell'esame dell'istanza e della relativa decisione.
3. L'avvio del procedimento, istruttoria della domanda e il rilascio dei provvedimenti finali sono conclusi dall'Unità Organizzativa Competente entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo e, in mancanza di quest'ultimo, entro i termini stabiliti dalla Legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 5

Autorizzazioni e concessioni

1. Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree sono subordinate al rilascio di autorizzazioni scritte da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Le autorizzazioni ad occupazione temporanea giornaliera sono costituite dalla semplice bolletta di pagamento della tassa rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione.
3. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, comune effettuate con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade, sono subordinate al rilascio di apposito atto di Concessione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 6

Soggetti tenuti al pagamento del tributo e Caratteri delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. È tenuto al pagamento della TOSAP il titolare dell'atto di Concessione o di autorizzazione oppure, in mancanza, l'occupante di fatto, in rapporto alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Le Autorizzazioni e le Concessioni di cui agli articoli precedenti hanno carattere personale e non possono essere ceduti a terzi. Esse hanno valore solo per la facoltà, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali è prescritta altra specifica licenza.
3. In tutti i casi, comunque, le Autorizzazioni e le Concessioni si intendono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo da parte del titolare di riparare gli eventuali danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni, anche successivamente all'avvenuta emanazione dell'atto di Autorizzazione o di Concessione.
4. Il titolare è tenuto ad esibire l'atto di Autorizzazione o di Concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
5. L'Amministrazione comunale può, in ogni caso, revocare l'Autorizzazione o la Concessione per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dalla stessa Autorizzazione o dalla stessa Concessione o per sopraggiunti motivi di pubblico interesse.

Art. 7

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. È vietato ai concessionari alterare in qualsiasi modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'accesso o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'Autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario, nell'atto di Autorizzazione o di Concessione, la prestazione di idonea cauzione.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare per nessun motivo intralcio e pericolo al transito dei passanti.
5. I titolari devono mantenere costantemente pulita l'area loro autorizzata ad occupare.
6. È in facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire la destinazione delle aree suddividendo le aree disponibili per categorie di occupati e per classi di merci, avendo cura di raggruppare i vari settori merceologici e di permettere l'esposizione nei luoghi più adatti secondo le esigenze igieniche.
7. Le aree per lo stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Amministrazione comunale.

Art. 8

Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

1. Agli effetti della TOSAP gli spazi e le aree pubbliche sono classificate come nel seguito indicato:
 1. **Spazi e Aree di 1^a Categoria**
 - ❖ Spazi ed aree presenti nel Centro abitato del Comune e non rientranti nelle altre categorie;
 2. **Spazi e Aree di 2^a Categoria**
 - ❖ Spazi ed aree ricadenti al di fuori del Centro abitato;
 3. **Spazi e Aree di 3^a Categoria**
 - ❖ Aree verdi e campi sportivi;
 - ❖ Frazioni.

Art. 9

Graduazione della tassa

1. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in relazione del 10%.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate nella misura:
 - ❖ del 50% fino a 100 mq;
 - ❖ del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - ❖ del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Le riduzioni della superficie occupata per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, calcolate come stabilito dal comma 2 precedente, si applicano congiuntamente con le ulteriori riduzioni stabilite per le stesse superfici dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 10

Precedenze

1. Non costituisce titolo di precedenza nell'assegnazione di un'area l'aver occupato l'area più volte.
2. Chi occupa una determinata area ha la facoltà di prenotarla per un periodo successivo.

3. Quando vengono presentate più richieste di occupazione per una stessa area libera, viene accordata la precedenza nell'ordine:
- ai titolari di negozi che chiedono l'Autorizzazione o la Concessione per l'occupazione dello spazio o area pubblica antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce;
 - all'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda;
 - agli invalidi di guerra e civili, agli orfani di guerra, agli ex combattenti;
 - ai residenti nel Comune di **ROIO DEL SANGRO**;
 - per sorteggio.

Art. 11

Titolarità dell'Autorizzazione

- Le Autorizzazioni relative alle occupazioni di durata di un giorno sono personali e non possono essere cedute a terzi; le Autorizzazioni relative alle occupazioni di durata superiore ad un giorno sono trasmissibili ai familiari.
- Nel caso di accertata cessione non ammessa dell'Autorizzazione, quest'ultima viene considerata immediatamente decaduta.

Art. 12

Cambiamento di area

- Non è consentito occupare un'area diversa da quella indicata nella relativa Autorizzazione o Concessione se non previo consenso dell'Amministrazione comunale.
- Nel caso di cambiamento di area autorizzato dall'Amministrazione comunale, il titolare sarà tenuto versare il relativo conguaglio, ove occorra.

Art. 13

Criteri di misurazione dell'area

- Gli agenti incaricati dall'Amministrazione comunale devono eseguire la misurazione dell'area occupata sui punti più sporgenti di quanto costituisce l'occupazione.
- Gli ombrelloni pagano per l'ampiezza del quadrato che li circonda.

Art. 14

Valutazione convenzionale dell'area occupata

- Per facilitare le operazioni di misurazione dell'area occupata, alle merci, agli oggetti e ai materiali dell'occupante viene attribuita la seguente superficie convenzionale:
 - botte, barile, cesta e simili: 1 mq;
 - carretto a mano e simili: 2 mq;
 - normale tavolino da Bar-Caffè con quattro sedie: 4 mq;
 - vaso di piante ornamentali: 1 mq;
- Per qualsiasi oggetto non contemplato e non riferibile a quelli elencati si stabilirà tra il richiedente e il responsabile del servizio una misura convenzionale della superficie, concordemente accettata.

Art. 15

Occupazioni in angolo

- Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con le tariffe della categoria superiore.
- Sono considerate in angolo le occupazioni fino a 4 metri di distanza dal crocevia o dallo sbocco.
- Nel caso in cui l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due fili di strada.

Art. 16

Divieto temporaneo di occupazione

1. Per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi e aree pubbliche autorizzate.

CAPO II

Occupazioni temporanee

Art. 17

Autorizzazione

1. Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore. Tale forma di autorizzazione è applicabile anche ai posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi, di mercato, di fiere, nonché ai pubblici esercenti per l'occupazione giornaliera di una superficie previamente determinata antistante ai rispettivi locali adibiti a negozi.
2. L'Autorizzazione per le occupazioni temporanee della durata di un solo giorno può essere rilasciata dal Responsabile del servizio anche contestualmente alla richiesta previo pagamento della tassa stabilita, con rilascio della relativa bolletta quietanzata.
3. Per le occupazioni di durata superiore ad un giorno viene rilasciata apposita Autorizzazione scritta dal Responsabile del servizio; detta autorizzazione dà diritto al titolare di occupare l'area interessata per tutta la durata di occupazione. Tale forma di autorizzazione è applicabile anche ai posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi, di mercato, di fiere, se non in contrasto con il Regolamento relativo agli ambulanti, nonché ai pubblici esercenti per l'occupazione giornaliera di una superficie previamente determinata antistante ai rispettivi locali adibiti a negozi, quando l'occupazione supera la durata di un giorno.
4. L'Autorizzazione si intende automaticamente scaduta al termine del periodo di durata della occupazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di rinnovarla su richiesta dell'interessato.
5. L'Autorizzazione e l'effettivo pagamento della relativa tassa non esimono dall'obbligo di rispettare la segnaletica sulle strade e nei luoghi di pubblico transito.

Art. 18

Esenzioni

1. Le soste effettuate per le operazioni di carico e scarico sono considerate occupazioni di suolo pubblico quando si protraggono oltre le 6 ore; in tal caso sono soggette ad autorizzazione e al pagamento della relativa tassa, che sarà commisurata all'intera durata della sosta.

Art. 19

Tassa per le occupazioni temporanee

1. La tassa dovuta per le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche è commisurata alla superficie effettivamente occupata.
2. La Tassa è graduata in riferimento alla categoria della località in cui avviene l'occupazione.
3. La Tassa è commisurata alla superficie occupata, sulla base della misurazione effettiva o convenzionale, se concordemente accettata, espressa in metri quadrati o in metri lineari e le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate sempre alla misura superiore; nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna occupazione.
4. La Tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per le occupazioni effettuate con tende e simili, qualora queste siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, è dovuto un supplemento

della tassa da pagare per i banchi solo per quella parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree stesse oltre 50 cm per ciascun lato.

6. La misura giornaliera della tassa è quella prevista nell'*Allegato 1* al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale; essa si applica in relazione ai giorni di occupazione.

Art. 20

Riduzioni

1. La tassa di cui al comma 6 dell'art. 19 precedente è ridotta:

I) del 80 % nel caso di occupazioni realizzate:

- a) con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, come previsto nell'*Allegato 2* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- b) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, come previsto nell'*Allegato 3* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;

II) del 50 % nel caso di occupazioni realizzate:

- c) da venditori ambulanti, come previsto nell'*Allegato 4* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- d) da pubblici esercizi, come previsto nell'*Allegato 4* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- e) da produttori agricoli che vendono il proprio prodotto, come previsto nell'*Allegato 4* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- f) per le finalità di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni (*occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo*), come previsto nell'*Allegato 4* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- g) per l'esercizio dell'attività edilizia, come previsto nell'*Allegato 5* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;
- h) in un periodo di durata non inferiore a 1 mese, come previsto nell'*Allegato 6* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;

III) del 30% nel caso di occupazioni realizzate:

- i) con tende e simili, quando non sono poste a copertura di banchi di vendita o comunque di aree pubbliche già occupate, come previsto nell'*Allegato 7* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale;

IV) del 20 % nel caso di occupazioni effettuate:

- l) in un periodo di durata non inferiore a 15 giorni, come previsto nell'*Allegato 8* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 21

Maggiorazioni

1. La tassa è maggiorata del 50% nel caso di occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, come previsto nell'*Allegato 9* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale.
2. La maggiorazione opera per tutte le occupazioni temporanee, di qualsiasi tipo, effettuate in tali occasioni.
3. La maggiorazione opera direttamente sulla tassa intera per le occupazioni a tassa intera effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti e sulla tassa ridotta per le occupazioni a tassa ridotta effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.

Art. 22

Riscossione tassa per occupazioni di un solo giorno

1. La tassa per le occupazioni temporanee della durata di un solo giorno viene riscossa anticipatamente dall'Addetto comunale autorizzato alla riscossione, che rilascia quietanza da un apposito bollettario madre-figlia.

2. La bolletta dalla quale deve risultare la somma pagata, la data, il nome e cognome del titolare e l'area interessata costituisce Autorizzazione all'occupazione e prova dell'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 23

Riscossione tassa per occupazioni di più giorni

1. La tassa per le occupazioni temporanee della durata di più giorni viene riscossa anticipatamente dall'Amministrazione comunale all'atto del rilascio dell'Autorizzazione, mediante c.c.p. intestato al Comune di ROIO con specifica causale del versamento.
2. Quando l'occupazione si protrae per più di 2 mesi, il pagamento della tassa può essere effettuato dal richiedente mediante versamenti rateali anticipati per importi non inferiori a due mensilità della tassa dovuta.
3. Il mancato pagamento della tassa dovuta o anche di una sola rata produce la perdita dell'Autorizzazione nonché la contravvenzione per effetto di occupazione dell'area considerata abusiva.

Art. 24

Revoca ed effetti

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le Autorizzazioni accordate quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
2. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - ❖ quando il titolare o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
 - ❖ quando il titolare ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l' prescritta Autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - ❖ quando il titolare danneggi l'area occupata;
 - ❖ quando il titolare non osservi le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia;
 - ❖ per qualsiasi altra motivata ragione l'Amministrazione ritenga opportuno revocare l'Autorizzazione.
3. Nel caso di occupazione della durata di un giorno, la revoca intervenuta entro un'ora dall'inizio dell'occupazione dà diritto al titolare ad ottenere la restituzione della tassa pagata; contrariamente o in caso di riscossione in abbonamento, verrà restituita la tassa corrispondente al periodo autorizzato e non fruito.
4. È comunque esclusa qualsiasi altra indennità.

CAPO III

Occupazioni permanenti

Art. 25

Concessione

1. Per le occupazioni permanenti viene rilasciata apposita Concessione scritta dal Responsabile del servizio; detta Concessione dà diritto al titolare di occupare l'area interessata per tutta la durata di occupazione.

Art. 26

Tassa per le occupazioni permanenti

1. La tassa dovuta per le occupazioni permanenti di spazi e aree pubbliche, compreso spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è ridotta del 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
2. La Tassa è graduata in riferimento alla categoria della località in cui avviene l'occupazione.
3. La Tassa è commisurata alla superficie occupata, sulla base della misurazione effettiva o convenzionale, se concordemente accettata, espressa in metri quadrati o in metri lineari e le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate sempre alla misura superiore; nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna occupazione.
4. La Tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
5. La misura annua per mq della tassa è quella prevista nell'*Allegato 10* al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale; essa si applica in relazione ai metri quadrati di occupazione.

Art. 27

Riscossione tassa per occupazioni permanenti

1. La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anni solari e viene riscossa anticipatamente dall'Amministrazione comunale all'atto del rilascio della Concessione, mediante c.c.p. intestato al Comune di **ROTO** con specifica causale del versamento.
2. Il mancato pagamento della tassa dovuta produce la perdita della Concessione, nonché la contravvenzione per effetto di occupazione dell'area considerata abusiva.

Art. 28

Revoca ed effetti

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le Concessioni accordate quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
2. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - ❖ quando il titolare o i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
 - ❖ quando il titolare ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - ❖ quando il titolare danneggi l'area occupata;
 - ❖ quando il titolare non osservi le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia;
 - ❖ per qualsiasi altra motivata ragione l'Amministrazione ritenga opportuno revocare la Concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. È comunque esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 29

Scadenza

1. Le concessioni per occupazioni permanenti di spazi e aree pubbliche scadono il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data del loro inizio, e si intendono automaticamente rinnovate qualora non intervenga disdetta da una delle due parti almeno due mesi prima della scadenza.

CAPO IV

Passi carrabili

Art. 30

Passi carrabili realizzati con apposite opere

1. Si considerano *passi carrabili* i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, comunque, le modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale ovvero alle proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie tassabile dei passi carrabili di cui al comma 1 precedente si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 31

Tassa per i passi carrabili realizzati con apposite opere

1. La misura annuale per mq della tassa per i passi carrabili realizzati con apposite opere è quella prevista nell'*Allegato 11* al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale e deve essere versata anticipatamente mediante c.c.p. intestato al Comune di ROIO. Essa si applica in relazione ai metri quadrati di occupazione.
2. Ove il concessionario non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenerne l'abolizione con apposita domanda all'Amministrazione comunale. In tal caso la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 32

Passi carrabili realizzati direttamente dal Comune e relativa tassa

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune sono quelli che il Comune realizza senza alcuna richiesta da parte del cittadino;
2. Potendosi configurare come superficie a filo con il manto stradale, ma non priva di apposite opere, la tassa non è stabilita nella stessa misura di cui all'art. 31 precedente, né può essere non dovuta ai sensi dell'art. 32 seguente; essa si determina con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq, calcolando in ragione del 10% l'eventuale superficie eccedente detto limite, e la sua misura è quella prevista dall'*Allegato 12* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale. Essa si applica in relazione ai metri quadrati di occupazione.
3. Ove il concessionario non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenerne l'abolizione con apposita domanda all'Amministrazione comunale. In tal caso la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 33

Accessi ai Passi carrabili realizzati privi di apposite opere

1. Per i passi carrabili o pedonali privi di apposite opere, in cui manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, posti a filo con il manto stradale e in cui l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale la tassa non è dovuta.

Art. 34

Concessione per i passi carrabili

1. La concessione dei passi carrabili è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento per le Autorizzazioni e per le concessioni, previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale:
 - ❖ del rispetto della normativa edilizia;

- ❖ del rispetto del Codice della strada;
- ❖ della esistenza di manufatti, marciapiedi o altro;
- ❖ delle caratteristiche e delle misure del passo carrabile;
- ❖ della superficie di area pubblica occupata.

Art. 35

Durata della concessione

1. La concessione del passo carrabile è rilasciata per la durata di un anno e si intende rinnovata automaticamente con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La concessione può essere revocata dall'Amministrazione comunale in qualsiasi momento la stessa lo ritenga necessario per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale.
3. Il titolare può dare disdetta della concessione almeno un mese prima della sua scadenza.
4. In caso di revoca, decadenza, mancato rinnovo del versamento o di disdetta il titolare ha l'obbligo di mettere in pristino stato lo spazio occupato, a proprie spese, nel termine che gli sarà all'uopo assegnato dall'Amministrazione comunale; in caso di inadempienza del titolare, provvederà la stessa Amministrazione comunale d'ufficio, con onere a carico del titolare inadempiente. A lavori ultimati l'Amministrazione comunale provvederà a restituire la tassa agata in anticipo in proporzione al periodo trascorso dal rinnovo, senza alcuna corresponsione di interessi o indennizzi, previa ritenuta sulla stessa della somma eventualmente dovuta relativamente ai lavori di rimessa in pristino effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 36

Divieto di sosta per l'accesso ai Passi carrabili realizzati privi di apposite opere

1. Nel caso non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, l'Amministrazione comunale, su richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può consentire il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi stessi, per una superficie massima di 10 mq, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di un metro convenzionale tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato.
2. Non è consentito al titolare dell'accesso alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività sulla superficie considerata.
3. Sui passi carrabili autorizzati agli articoli precedenti e sugli accessi di cui al presente articolo per i quali è disposto il divieto di sosta deve essere posizionato, nell'area antistante, l'apposito segnale di divieto di sosta prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, a cura e spese del proprietario, secondo le direttive dell'Ufficio preposto e con annotazione del numero e della data della concessione comunale.
4. La misura annua per mq della tassa per il divieto di cui al presente articolo è quella prevista dall'*Allegato 13* al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale. Essa si applica in relazione ai metri quadrati di occupazione.

CAPO V

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

Art. 37

Tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti per qualsiasi scopo o servizio, destinati all'esercizio ed alla manu-

tenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stessi, nonché con seggiovie e funivie, è quella prevista nell'*Allegato 14* al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale.

2. La tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al comma precedente, si applica forfetariamente in relazione alla lunghezza delle strade comunali, comprese quelle soggette a servizi di pubblico passaggio, per la parte effettivamente occupata.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non è dovuta.
4. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.
5. Quando gli utenti eseguano lavori di riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o a rimborsare al Comune.
6. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in curricula in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 38

Contributi per la costruzione di gallerie sotterranee

1. Qualora il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi, di impianti e simili ha il diritto di imporre agli interessati, oltre alla tassa annua prevista per l'occupazione del sottosuolo, un contributo *una tantum*, nelle spese di costruzione delle gallerie, nella misura determinata con Deliberazione della Giunta municipale.
2. La misura del contributo non può comunque essere superiore al 50% della spesa complessiva di costruzione della galleria.

Art. 39

Distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti è dovuta, esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo per un chiostro che insista su di una superficie superiore a 4 mq, una tassa unica annuale nei limiti previsti nell'*Allegato 15* al presente Regolamento di cui fa parte integrante e sostanziale. Essa si applica in relazione ai metri quadrati di occupazione.
2. La tassa è calcolata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore a 3000 litri.
3. Se il serbatoio è di capacità superiore a 3000 litri la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri in eccedenza ai 3000 litri di base.
4. È comunque ammessa la tolleranza del 5% nella misura della capacità.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacità del serbatoio più grande aumentata della capacità del serbatoio più piccolo ridotta del 5%; in questo caso l'aumento di 1/5 per ogni 1000 litri oltre i 3000 è in riferimento alla capacità del solo serbatoio più grande.
6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al presente Regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 40

Distributori automatici di tabacchi e altri generi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri generi e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo pubblico di pertinenza del Comune è dovuta una tassa annuale nei limiti di cui all'*Allegato 16* al presente Regolamento di cui è parte integrante e sostanziale. Essa si applica in relazione ai metri quadrati di occupazione.

Art. 41

Disciplina della riscossione

1. Per la tassa di occupazione permanente si osservano le norme sull'accertamento, riscossione e contenzioso stabilite per i tributi locali dal capo XIX, articolo 273 e seguenti del T.U.F.L. 14/9/1931, n. 1175.

CAPO VI

Esenzioni

Art. 42

Esenzioni stabilite dalla legge

1. Sono esenti per legge dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici che perseguono finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto e le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima e che tali servizi siano effettivamente essenziali per la collettività e per i quali emerga la coincidenza fra l'interesse dell'Amministrazione comunale e quello del concessionario;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Art. 43

Altre esenzioni

1. L'Amministrazione comunale ritiene esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
 - b) le occupazioni con tende detraibili dei negozi e locali pubblici.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 44

Denuncia e pagamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata all'Ufficio competente entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve contenere:
 - ❖ gli elementi identificativi del contribuente;
 - ❖ gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - ❖ la superficie occupata;
 - ❖ la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - ❖ la misura di tariffa corrispondente;
 - ❖ l'importo complessivamente dovuto.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare di rilascio della concessione e/o autorizzazione; l'attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.
5. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, intestato al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi a mezzo di conto corrente postale intestato al comune e in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. Non è dovuta la tassa per occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche quando l'ammontare del tributo è pari o inferiore a € 2,58.
10. La tassa, se d'importo superiore ad € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Art. 45

Appalto riscossione

1. La riscossione della TOSAP può essere effettuata direttamente dal Comune o potrà essere data in appalto a ditte private con decisione motivata della Giunta Municipale.

Art. 46

Revisione della tassa

1. Le misure della tassa previste dal presente Regolamento possono essere revisionate ogni anno con deliberazione del Consiglio comunale; la deliberazione può essere adottata in qualsiasi momento dell'anno e le nuove misure entreranno in vigore alla data di approvazione della deliberazione se questa è adottata entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, altrimenti esse entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 47 **Sanzioni**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni; ossia:
 - ❖ per l'omessa denuncia si applica una soprattassa pari al 200% per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - ❖ per denuncia infedele si applica una soprattassa pari al 100% per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - ❖ per la tardiva denuncia si applica una soprattassa pari al 100% per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, ridotta al 50% se presentata entro 90 giorni;
 - ❖ per l'omesso versamento e' dovuta una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta
 - ❖ per il tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 50% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, ridotta
 - al 20% se il versamento è effettuato entro 30 giorni;
 - ❖ sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto.
2. Chiunque occupa abusivamente il suolo o l'area pubblica, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo o l'area pubblica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52,00 a € 260,00.
3. Chiunque effettua le occupazioni di cui sopra non avendo ben visibile sul luogo l'atto autorizzatorio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26,00 a € 130,00.

Art. 48 **Accertamenti e Rimborsi**

1. L'Amministrazione comunale controlla le denunce presentate e i versamenti effettuati e, sulla base dei dati desumibili dagli stessi, provvede all'eventuale correzione degli errori materiali e/o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione della denuncia e di effettuazione del versamento. Il Contribuente verserà l'eventuale somma integrativa di quella già versata a titolo di tassa, mediante c.c.p. intestato al Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione della istanza.
4. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 2,5% per cento per ogni semestre compiuto dalla data del pagamento.

Art. 49 **Funzionario Responsabile**

1. La Giunta municipale designa un funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TOSAP. Detto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relative e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni del Funzionario responsabile spettano al concessionario.

Art. 50

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio comunale, ai sensi del D.L.gs. n. 267/2000.

ALLEGATI
Misure della Tariffe relative alla TOSAP

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Allegato n. 1

Occupazione di spazi e aree pubbliche, compreso spazi soprastanti e sottostanti il suolo, e anche se effettuate con vetture di uso privato su aree destinate dal Comune
 [art. 19 del Regolamento]

Categorie di occupazione		
1 ^a	€ 1,60	€ 2,40
2 ^a	€ 1,40	€ 2,10
3 ^a	€ 1,30	€ 1,95

Allegato n. 2

Occupazioni spazi e aree pubbliche effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
 [art. 20, comma 1, lett. Ia) del Regolamento]

Categorie di occupazione		
1 ^a	€ 0,35	€ 0,55
2 ^a	€ 0,30	€ 0,45
3 ^a	€ 0,25	€ 0,40

Allegato n. 3

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive
 [art. 20, lett. Ib) del Regolamento]

Categorie di occupazione		
1 ^a	€ 0,35	€ 0,55
2 ^a	€ 0,30	€ 0,45
3 ^a	€ 0,25	€ 0,40

Allegato n. 4

Occupazione spazi e aree pubbliche effettuata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, nonché Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo
[art. 20, lett. IIc) del Regolamento]

Categoria della attività	1° livello	2° livello
1 ^a	€ 0,80	€ 1,20
2 ^a	€ 0,70	€ 1,05
3 ^a	€ 0,65	€ 0,95

Allegato n. 5

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
[art. 20, lett IIg) del Regolamento]

Categoria della attività	1° livello	2° livello
1 ^a	€ 0,80	€ 1,20
2 ^a	€ 0,70	€ 1,05
3 ^a	€ 0,65	€ 0,95

Allegato n. 6

Occupazione spazi e aree pubbliche di durata non inferiore a 1 mese
[art. 20, lett IIIh) del regolamento]

Categoria della attività	1° livello	2° livello
1 ^a	€ 0,80	€ 1,20
2 ^a	€ 0,70	€ 1,05
3 ^a	€ 0,65	€ 0,95

Allegato n. 7

Occupazione spazi e aree pubbliche con tende e simili
 [art. 20, lett III) del Regolamento]

Categoria della località	Importo giornaliero	Maggiorazione per occupazione di spazi e aree pubbliche
1 ^a	€ 1,10	€ 1,65
2 ^a	€ 1,00	€ 1,55
3 ^a	€ 0,95	€ 1,40

Allegato n. 8

Occupazione spazi e aree pubbliche di durata non inferiore a 15 giorni
 (art. 20, lett IV) del Regolamento]

Categoria della località	Importo giornaliero	Maggiorazione per occupazione di spazi e aree pubbliche
1 ^a	€ 1,30	€ 1,95
2 ^a	€ 1,10	€ 1,65
3 ^a	€ 1,00	€ 1,60

Allegato n. 9

Maggiorazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
 [art. 21 del Regolamento]

Categoria della località	Importo giornaliero	Maggiorazione per occupazione di spazi e aree pubbliche
1 ^a	€ 2,40	€ 2,40
2 ^a	€ 2,10	€ 2,10
3 ^a	€ 1,95	€ 1,95

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Allegato n. 10

**Occupazione spazi e aree pubbliche compreso spazi soprastanti e sottostanti il suolo,
[art. 26 del Regolamento]**

Categoria	Tassa
1 ^a	€ 26,00
2 ^a	€ 21,00
3 ^a	€ 17,00

**Occupazione spazi e aree pubbliche con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul
suolo pubblico
[art. 26 del Regolamento]**

Categoria	Tassa
1 ^a	€ 19,00
2 ^a	€ 15,00
3 ^a	€ 12,00

PASSI CARRABILI

Allegato n. 11

Passi carrabili costruiti per accedere dalle strade e dai marciapiedi alla proprietà privata
[art. 31 del Regolamento]

Categoria	Importo
1 ^a	€ 13,50
2 ^a	€ 11,00
3 ^a	€ 9,00

Allegato n. 12

**Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili
o comunque di fatto non utilizzabili**
[art. 32 del Regolamento]

Categoria	Importo
1 ^a	€ 2,70
2 ^a	€ 2,50
3 ^a	€ 1,50

Allegato n. 13

Divieto di sosta area antistante l'accesso carrabile
[art. 36 del Regolamento]

Categoria	Importo
1 ^a	€ 2,70
2 ^a	€ 2,50
3 ^a	€ 1,50

**SPAZI E AREE SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO
CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE DESTINATI
ALL'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

Allegato n. 14

**Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
[art. 37 del Regolamento]**

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo	
1 ^a	€ 250,00
2 ^a	€ 220,00
3 ^a	€ 200,00

Per le occupazioni con seggiovie e funivie

Occupazioni con seggiovie e funivie		
1 ^a	€ 100,00	€ 20,00
2 ^a	€ 90,00	€ 15,00
3 ^a	€ 80,00	€ 10,00

Per le occupazioni temporanee

Occupazioni temporanee				
1 ^a	€ 15,00	€ 19,50	€ 22,50	€ 30,00
2 ^a	€ 13,00	€ 17,00	€ 19,50	€ 26,00
3 ^a	€ 12,00	€ 15,50	€ 18,00	€ 24,00

Occupazioni temporanee				
1 ^a	€ 22,50	€ 29,25	€ 33,75	€ 45,00
2 ^a	€ 19,50	€ 25,50	€ 29,25	€ 39,00
3 ^a	€ 18,00	€ 23,25	€ 27,00	€ 36,00

Allegato n. 15

Occupazioni spazi ed aree pubbliche per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei
[art. 39 del Regolamento]

Categoria	Tassa
1 ^a	€ 31,00
2 ^a	€ 26,00
3 ^a	€ 16,00

Allegato n. 16

Occupazioni spazi ed aree pubbliche per apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
[art. 40 del Regolamento]

Categoria	Tassa
1 ^a	€ 11,00
2 ^a	€ 8,00
3 ^a	€ 5,50